

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DISCIPLINA DEI CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI,
DELLE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, ACCANTONAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE
(ART. 113. DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. E SMI)**

(Approvato con Determina del Direttore Generale ARPAM n. 117 del 03/09/2020)

DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1. Oggetto e finalità	2
Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo	2
Art. 3. Costituzione del fondo	4
Art. 4. Conferimento degli incarichi	5
CAPO I - RIPARTIZIONE DEL FONDO.....	6
Art. 5. Ripartizione verticale ed orizzontale del fondo	6
CAPO II - TERMINI, PENALITA' E SANZIONI	8
Art. 6. Termini	8
Art. 7. Inesatto, ritardato o omesso adempimento delle prestazioni affidate	8
CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE.....	9
Art. 8. Formazione del personale, dotazione di strumentazione	9
Art. 9. Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati	9
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	9
Art. 10. Accantonamento e liquidazione del fondo	9
Art. 11. Fiscalità e integrazione del fondo con altri istituti contrattuali	10
Art. 12. Entrata in vigore, rinvio dinamico e revisione	11
Art. 13. Disposizioni transitorie	12

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato "Codice", e disciplina i criteri per l'individuazione e l'affidamento dei relativi incarichi, nonché le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del relativo fondo incentivante.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare un'adeguata programmazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e un'efficiente ed efficace predisposizione, gestione e controllo delle procedure di selezione degli operatori economici e un'esecuzione del contratto a regola d'arte nei modi e tempi previsti, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, rientrano nell'oggetto del presente Regolamento esclusivamente le attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti consistenti nell'acquisto di beni e servizi e nell'effettuazione di lavori;
 - b) di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) di responsabile unico del procedimento;
 - d) di direzione dei lavori;
 - e) di direzione dell'esecuzione;
 - f) di collaudo tecnico amministrativo;
 - g) di verifica di conformità;
 - h) di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera rr), della Legge 11/2016, sono espressamente escluse dall'oggetto del presente Regolamento le attività concernenti la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art. 23 del Codice.
3. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a. le procedure di appalto di servizi, forniture e i lavori non coerenti negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'Agenzia e, in particolare, non incluse nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nella programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del Codice;
 - b. le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo che si tratti di appalti di particolare complessità preceduti dall'approvazione di un progetto di fattibilità tecnico economica;
 - c. le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture che non prevedano lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa e selettiva;
 - d. le procedure di appalto di servizi e forniture nel caso in cui non ricorra l'obbligo di nominare un direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile unico del procedimento secondo quanto previsto dal punto 10.2, lettere da a) ad e), delle Linee Guida ANAC n.3 del 2016 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;
 - e. i contratti attuativi di convenzioni stipulate dalla Consip o da altre centrali di committenza;
 - f. le concessioni.

4. Il finanziamento della procedura è condizione necessaria per l'ammissibilità delle relative attività alla disciplina del presente Regolamento. Non è ammissibile il riconoscimento di alcun incentivo nei confronti del personale che ha svolto attività riconducibili a quelle previste dal presente Regolamento, qualora detta attività abbia riguardato una procedura per cui non è stato previsto o è venuto meno il finanziamento o per cui non si è proceduto al suo concreto avvio.
5. La sussistenza dei presupposti previsti dall'art.113 del Codice e dal presente Regolamento per la costituzione del fondo e per l'attribuzione degli incentivi economici è attestata dal Dirigente competente.
6. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'ARPA Marche con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della ARPA Marche stessa. Il presente Regolamento si applica anche al personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio da almeno sei mesi.
7. Il presente Regolamento si applica, altresì, alle attività rese dal personale agenziale per le procedure espletate anche su delega di altri enti, previa stipula di apposito disciplinare tra gli stessi enti.
8. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, il presente Regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
9. Fermo il divieto di cui al precedente comma 8, i soggetti ammessi alla disciplina del presente Regolamento sono i seguenti:
 - i. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 - ii. RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE
 - iii. RESPONSABILE DEI LAVORI
 - iv. VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE
 - v. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
 - vi. DIRETTORE DEI LAVORI
 - vii. DIRETTORE OPERATIVO
 - viii. ISPETTORE DI CANTIERE
 - ix. COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE
 - x. COLLAUDATORE
 - xi. VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ
 - xii. COLLABORATORI dei predetti soggetti.
10. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il dipendente appositamente incaricato ai sensi dell'art. 31 del Codice le cui funzioni comprendono o possono comprendere anche quelle di RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE, di RESPONSABILE DEI LAVORI, di RESPONSABILE DELLA PREDISPOSIZIONE E DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BANDO E DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI;
 - b) il VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE è, nel rispetto delle disposizioni del Codice, il dipendente appositamente incaricato;
 - c) il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE è il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO o altro dipendente appositamente incaricato nel rispetto delle disposizioni del Codice;
 - d) il DIRETTORE DEI LAVORI è il dipendente appositamente incaricato o il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO nei casi consentiti dalle disposizioni del Codice;

- e) il DIRETTORE OPERATIVO e L'ISPETTORE DI CANTIERE sono i dipendenti appositamente incaricati ai fini di cui all'art. 101 del Codice;
- f) il COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE può essere il DIRETTORE DEI LAVORI o il DIRETTORE OPERATIVO, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice e al D.Lgs. n. 81/2008;
- g) il COLLAUDATORE e il VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ sono i dipendenti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 102 del Codice. Nei casi previsti, sono i dipendenti incaricati, rispettivamente, delle funzioni e dei compiti del DIRETTORE DEI LAVORI e del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- h) i COLLABORATORI del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE sono i dipendenti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 31 del Codice, ivi compresi i dipendenti addetti alle verifiche connesse con la proposta di rendicontazione propedeutica alla liquidazione del fondo, secondo la disciplina del presente Regolamento da distinguere in:
 - i. COLLABORATORI PRINCIPALI sono i dipendenti appositamente incaricati che redigono e sottoscrivono, su disposizione del soggetto con il quale collaborano, elaborati di natura amministrativa o tecnica, assumendone la responsabilità della corrispondenza dei relativi contenuti allo stato di fatto, allo stato di progetto, alle disposizioni applicabili (Rientra in questa categoria anche l'assistente con funzioni di direttore operativo del DEC);
 - ii. COLLABORATORI SEMPLICI sono i dipendenti appositamente incaricati che partecipano alla redazione di elaborati di natura amministrativa o tecnica o svolgono attività su applicativi informatici finalizzate allo svolgimento della procedura o all'esecuzione dei contratti, i quali, pur non sottoscrivendo gli elaborati cartacei o informatici, siano chiaramente individuabili attraverso un idoneo sistema di tracciabilità;
 - iii. COLLABORATORI ESECUTORI sono i dipendenti appositamente incaricati che provvedono alla copiatura, riproduzione, fascicolazione e archiviazione degli elaborati, anche di natura amministrativa e anche al pagamento degli incentivi.

Art. 3. Costituzione del fondo

1. Ai fini del presente Regolamento, si provvede alla costituzione di un fondo, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali nonché dell'IRAP a carico dell'ARPA Marche, variabile fino alla misura massima del 2% dell'importo da porre a base della procedura di affidamento ai sensi del Codice. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili nonché l'IVA.
2. Il fondo è costituito, con provvedimento del dirigente competente, mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio ed è impiegato in relazione alle prestazioni lavorative oggettivamente rese dai dipendenti dell'ARPA Marche individuati ai sensi del presente Regolamento.
3. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della specifica procedura di affidamento secondo le tabelle seguenti:

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI - PERCENTUALE DA APPLICARE	
fino a euro 100.000,00	2,0%
oltre euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00	1,5%
oltre euro 250.000,00 e fino a euro 500.000,00	0,9%
oltre euro 500.000,00	0,8%

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI E FORNITURE - PERCENTUALE DA APPLICARE	
fino a euro 100.000,00	2,0%
oltre euro 100.000,00 e fino all'importo di cui all'art. 35, comma 1, lettera c)	1,5%
pari o superiore all'importo di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) e fino a euro	0,9%
oltre euro 500.000,00	0,8%

L'80% delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito è ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le attività indicate al precedente art. 2.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. L'ARPA Marche può utilizzare il fondo anche per acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche ed informatiche, arredi ed altri beni finalizzati alle attività di cui sopra. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L.196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Le quote accantonabili ma non utilizzate nell'anno di competenza sono conservate a bilancio per un successivo loro impiego nel rispetto dello specifico vincolo di destinazione.

Nel caso di gruppi misti composti da professionisti esterni (ivi compresi quelli appartenenti ad uffici di altre amministrazioni pubbliche di cui l'ARPA Marche può avvalersi per legge) e da personale interno (secondo la definizione del presente Regolamento), le suddette percentuali devono essere calcolate in base al valore economico dei lavori, dei servizi e delle forniture direttamente curati dal personale interno.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Le attività di cui al presente Regolamento sono espletate da dipendenti dell'ARPA Marche, anche costituiti in gruppi di lavoro, su proposta del dirigente competente.
2. Il conferimento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto dei principi di qualificazione (profilo professionale di inquadramento e titolo di studio), equa distribuzione e rotazione, quest'ultima valutata con riferimento, sia all'aspetto quantitativo, sia all'aspetto qualitativo. Ai fini dell'aspetto qualitativo rileva anche la singola prestazione da conferire e valutabile dal curriculum del dipendente. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e conflitto di interessi previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.
3. Gli incarichi sono attribuiti dal dirigente competente tenendo conto della compatibilità al CCNL e alle relative declaratorie a cui è subordinato l'affidatario dell'incarico nonché degli eventuali atti di indirizzo adottati dalla Direzione in materia.
4. Gli incarichi sono attribuiti, di norma, nel provvedimento di avvio delle procedure di gara tenendo conto di quanto previsto dal presente Regolamento.

5. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dirigente competente trasmette l'elenco degli incarichi affidati ai sensi del presente Regolamento al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia.
6. Il dirigente, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi conferiti, o, nel rispetto delle incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia, di assegnare, in assenza di professionalità, uno o più incarichi ad un medesimo dipendente ovvero assegnare un medesimo incarico a più dipendenti, sempre nel rispetto della disciplina contrattuale (CCNL) alla quale l'affidatario dell'incarico è soggetto.
7. Nel caso di gruppi misti che prevedano il conferimento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.165/01 e successive modificazioni, fatto salvo il caso di procedure svolte mediante centrale di committenza o mediante delega.

CAPO I - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5. Ripartizione verticale ed orizzontale del fondo

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro, servizio o fornitura è disposta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, a valere sulla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti.

LAVORI			
Prestazioni/incarichi		Percentuali	
Funzioni di R.U.P.	RUP	25%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti)	Referente unico	2%	50%
	Collaboratori		50%
Verifica preventiva dei progetti	Responsabile	3%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara/selezione	Responsabile o Centrale unica di committenza	10%	60%
	Collaboratori o Centrale unica di committenza		40%
Direzione lavori	Direttore dei lavori	50%	60%
	Collaboratori (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)		40%
Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore	10%	70%
	Collaboratori		30%

FORNITURE E SERVIZI			
Prestazioni/incarichi		Percentuali	
Funzioni di R.U.P.	RUP	35%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti)	Referente unico	5%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara/selezione	Responsabile o Centrale unica di committenza	25%	60%
	Collaboratori o Centrale unica di committenza		40%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione sotto soglia comunitaria, verifica di conformità sopra soglia comunitaria	Direttore per l'esecuzione	35%	60%
	Collaboratori		20%
	Collaudatore		20%

2. In caso di incarichi espletati da più dipendenti la ripartizione della quota percentuale prevista è definita in sede di conferimento dell'incarico.
3. Nel caso di prestazioni/incarichi non attivati o non affidati al personale le relative quote del fondo relative alle correlate percentuali costituiscono economie per ARPA Marche.
4. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
6. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono conseguentemente ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

CAPO II - TERMINI, PENALITA' E SANZIONI

Art. 6. Termini

1. Il provvedimento di affidamento degli incarichi, ove possibile, indica i termini entro cui devono essere ultimate le singole prestazioni intermedie e quella finale, limitatamente alle attività di programmazione, di verifica della progettazione e di affidamento.
2. Con provvedimento adottato con le stesse modalità di quello di affidamento degli incarichi, i predetti termini possono essere prorogati, per oggettive cause di forza maggiore o per motivate esigenze di servizio, sempre che la proroga non arrechi danno all'ARPA Marche e sia consentita dalle vigenti disposizioni regolanti l'appalto e lo svolgimento dell'incarico.

Art. 7. Inesatto, ritardato o omesso adempimento delle prestazioni affidate

1. In caso di inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni affidate si applicano alle quote spettanti ai singoli incaricati responsabili dell'inadempimento le seguenti penalità:
 - a) per l'inesatto adempimento la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta fino ad un massimo del 50%, in base alla gravità del caso;
 - b) per il ritardato adempimento la quota è ridotta fino ad un massimo del 50% in base alla gravità del caso;
 - c) nei casi di cui alle lettere precedenti, qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, nel caso di altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa o qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare l'iniziativa o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge, non si procederà ad alcuna ripartizione del fondo, e le quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti, saranno revocate;
 - d) nei casi di cui alla lettera c) l'incarico viene revocato e affidato ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati.
2. L'omesso adempimento delle prestazioni affidate comporta l'automatica esclusione dalla ripartizione del fondo.
3. Le penalità di cui sopra non si applicano se l'inadempimento delle prestazioni affidate o i ritardi rispetto alla tempistica di realizzazione prevista sono riferiti a errori o mancanze del progetto non imputabili ai soggetti destinatari del presente Regolamento. In questo caso:
 - a) in caso di abbandono dell'iniziativa da parte dell'amministrazione, la quota del fondo spettante sarà proporzionata alle sole attività svolte;
 - b) In caso di aumento della spesa, le quote spettanti continueranno ad essere calcolate sullo stanziamento iniziale.

CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 8. Formazione del personale, dotazione di strumentazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'ARPA Marche:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente competente comunica annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 9. Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 10. Accantonamento e liquidazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113, commi 1 e 2, del Codice, per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di beni e servizi, è accantonato per ogni singola procedura a cura del dirigente competente per entrambe le quote (80% e 20%).
2. Il Dirigente del servizio competente dispone la liquidazione degli incentivi previa verifica ed approvazione di una rendicontazione annuale riepilogativa e la trasmette al Dirigente responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane dell'Agenzia.
3. La suddetta rendicontazione contiene:
 - a) l'elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolti, avuto riguardo alle attività previste dal presente Regolamento;
 - b) le quote di ripartizione del fondo;
 - c) l'espressa dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche regolarmente sopravvenute;
 - d) l'indicazione delle eventuali penalità o sanzioni per ritardata o omessa prestazione e dei relativi dipendenti coinvolti;
 - e) gli anni di espletamento degli incarichi ed i relativi compensi spettanti, distinti per anno e rapportati al periodo lavorato dal ... al ... (gg/mm/aa) per il calcolo delle riduzioni previste dal successivo art.11;
 - f) l'espressa indicazione che i soggetti beneficiari dell'incentivo hanno sottoscritto la dichiarazione circa la mancanza di conflitti di interesse.

4. Ai fini della liquidazione del fondo, l'incarico si considera concluso nei termini che seguono:
- fase della programmazione: approvazione ed esecutività degli atti in conformità all'art. 21 del Codice e relative disposizioni attuative;
 - fase della verifica della progettazione: emissione dell'atto di validazione di cui all'art. 26, comma 8, del Codice;
 - fase dell'affidamento: stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 del Codice;
 - fase dell'esecuzione: provvedimento di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità ovvero di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l'emanazione del suddetto provvedimento, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi.
5. Il fondo è liquidabile secondo le seguenti modalità:
- programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - nella misura del 100% dopo la stipulazione del contratto;
 - fase dell'esecuzione:
 - nella misura del 70% dopo l'emissione del certificato di ultimazione o comunque dopo la scadenza del contratto. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa si procede alla liquidazione nella misura del 70% suddivisa in parti uguali per quote annuali calcolate in base alla complessiva durata del contratto,
 - nella misura del 30% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione o altro atto equivalente, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l'emanazione del suddetto provvedimento, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi; è inoltre possibile procedere alla liquidazione di tale quota dopo l'avvenuto svincolo della cauzione definitiva.
 - attività di collaudo, verifica di conformità o di certificazione di regolare esecuzione:
 - nella misura del 30% dopo l'emissione del rispettivo certificato;
 - nella misura del 70% dopo approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l'emanazione del suddetto provvedimento, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi.
6. Il Servizio Gestione Risorse Umane, ricevuto l'atto di liquidazione degli incentivi, previa verifica dei vincoli in materia di limiti alle retribuzioni accessorie e del divieto del cumulo di indennità, provvede ad erogare gli emolumenti ai dipendenti negli stipendi, con la contabilizzazione ai conti del bilancio aziendale di competenza.
7. La quota del 20% destinata agli acquisti potrà essere utilizzata previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ARPA Marche.

Art. 11. Fiscalità e integrazione del fondo con altri istituti contrattuali

- Il fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento comprende gli oneri contributivi a carico dell'Ente e l'IRAP.
- I compensi di cui al presente Regolamento sono soggetti a ritenute fiscali con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento (principio di cassa).
- Le attività disciplinate con il presente Regolamento possono essere svolte anche al di fuori dell'orario di lavoro. Le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL

solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

4. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno non può superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo come prescritto all'articolo 113 comma 3, quinto periodo, del Codice. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente Regolamento eccedano il suddetto limite le relative economie non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'ARPA Marche.
5. Considerato che il diritto all'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa.
6. Al personale al quale sono corrisposte somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento è, nell'anno di riferimento, la retribuzione di risultato ordinariamente spettante in base all'applicazione della disciplina sulla performance, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Scaglioni importo degli incentivi tecnici erogati (€)	Percentuale di riduzione della retribuzione di risultato
Fino a 500,00	3%
Da 500,01 a 1.000,00	7%
Da 1.000,01 a 3.000,00	12%
Oltre 3.000	20%

7. Le economie derivanti dalla mancata distribuzione delle suddette quote percentuali sono erogate nel medesimo anno di riferimento ad incremento della retribuzione di risultato del personale non coinvolto in incarichi di cui al presente Regolamento.
8. Il Servizio Gestione Risorse Umane fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 12. Entrata in vigore, rinvio dinamico e revisione

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione se ed in quanto applicabili:
 - a) le leggi e i regolamenti di attuazione delle leggi;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti di natura legislativa, regolamentare e contrattuale. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento si applica la normativa sovraordinata.
4. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione, si procede all'eventuale revisione dello stesso.

Art. 13. Disposizioni transitorie

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture il cui bando o l'avviso siano stati pubblicati o la lettera di invito sia stata trasmessa successivamente al 18 aprile 2016 a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie (ed esclusivamente per le attività incentivate svolte successivamente al 1° gennaio 2018, per le quali è possibile stanziare i corrispondenti importi sul capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture ai sensi dell'art. 1, comma 526, della Legge 205/2017). Restano ovviamente escluse tutte le prestazioni che il presente regolamento qualifica come non incentivabili.